



# Comune di Camaione

---

SETTORE 4° - GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO 11 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
*U.O. Demanio Marittimo*

Prot. n. 2024/ 24565

Li, 29/04/2024

**OGGETTO:** riscontro a missiva vs. riferimento n. S4912, pervenuta in data 29/02/2024 e contestuale richiesta di parere - istanza di parere ex art. 22 L. 287/1990 e ss.mm.ii.

SPETT.LE  
AUTORITA' GARANTE DELLA  
CONCORRENZA DEL MERCATO  
- ROMA -  
Pec: [protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

L'amministrazione del Comune di Camaione come noto, ha ricevuto da Codesta Autorità il parere reso ex art. 21 della Legge istitutiva della medesima, Rif. N. S4912, relativamente alla deliberazione G.C. n. 391 del 27/12/2023, pubblicata in Albo Pretorio on-line dal 27/12/2023 al 11/01/2024.

Preliminarmente, preme evidenziare a Codesta Autorità che la suddetta deliberazione di G.C. non può essere assunta quale proroga di titoli concessori approvata in base a normativa abrogata. Come noto, la L. n. 118/2022, con l'art. 3, comma 3, aveva disposto, nella sua versione originaria, l'obbligo di attivazione delle procedure selettive entro il 31.12.2023, con facoltà di slittamento del termine ove ne fossero sussistenti i presupposti (recanti fattispecie di oggettiva impossibilità) fino al 31.12.2024.

Ben sa questa Amministrazione che con L. n. 14/2023 il Parlamento (in sede di conversione di D.L. Milleproroghe del dicembre 2023) ha modificato la citata normativa, approvando lo slittamento di un anno dei rispettivi termini temporali succitati: e tuttavia, prendendo atto delle plurime pronunce giurisdizionali nazionali di disapplicazione della modifica apportata, ha conseguentemente preso atto che solo la formulazione originaria della L. n. 118/2022, art. 3, comma 3, fosse l'unico riferimento possibile, giacché se la modificazione del 2023 deve essere disapplicata, rivive tuttavia la formulazione originaria del citato art. 3, non potendosi ritenere che dalla disapplicazione discenda un vuoto normativo quanto piuttosto dovendosi ritenere che la disapplicazione della modifica abbia, come effetto giuridico, il ritorno alla versione originaria della norma.

Ciò posto, la G.C. ha deliberato conformemente al dettato normativo dell'art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, affermando di procedere all'organizzazione del lavoro (in termini di risorse umane, aspetti tecnico/amministrativi, aspetti giuridico/legali, ecc) preordinato all'avvio delle procedure selettive nel corso del 2024, previa ricognizione delle concessioni scadute al 31.12.2023 e previa individuazione dell'iter procedurale e degli elementi essenziali del medesimo, la suddetta deliberazione è pertanto da non considerarsi proroga generalizzata, il tutto confermato da successiva determinazione dirigenziale n° 532 del 29/04/2024.

Si noti infatti che a detta delibera, differentemente da quanto fatto da altre PP.AA., non ha fatto seguito nell'anno 2023 alcuna determinazione amministrativa dirigenziale, men che mai contenente proroghe dei titoli; da ciò discende che Codesta Amministrazione, confermando gli

indirizzi espressi nella deliberazione G.C. n. 391 del 27/12/2023, procederà ad avviare le procedure selettive nel corso del 2024.

Tuttavia, ci si riserva di integrare e approfondire la presente nota con ulteriori scritti che saranno depositati anche a seguito della presente.

L'occasione è tuttavia idonea per invocare il potere consultivo di Codesta Autorità fondato con l'art. 22 della Legge istitutiva, alla quale la stessa - fatta una breve premessa - si pone il seguente duplice ordine di quesiti (con richiesta di risposta precisa ed espressa) la cui evasione è presupposto indifettibile e indispensabile per Codesto Ente per procedere a predisposizione di determinazioni, procedure e atti che siano legittimi e fondati:

#### 1°) QUESITO

**Premessa** - Questo Comune è a conoscenza che l'Autorità è intervenuta, con parere del dicembre 2023, in merito alle procedure seguite dal Comune di Jesolo. In quel caso, l'Autorità - pur dando atto della bontà della scelta di procedere a evidenza di procedure selettive - ha sottolineato le criticità relative ai criteri di selezione banditi dal Comune di Jesolo, che sarebbe incorso in alcune scelte potenzialmente distorsive della concorrenza.

**Quesito** - Dato il citato intervento critico nella fattispecie di una procedura selettiva, si chiede a Codesta Autorità - nell'esercizio della sua funzione consultiva - di evidenziare, anche a mero titolo esemplificativo, quali siano i criteri di valutazione, soggettivi e oggettivi, cui far ricorso per la costruzione di una procedura selettiva ad evidenza pubblica che sia rispettosa della concorrenza.

#### 2°) QUESITO

**Premessa** - Come testimoniato anche dal parere ricevuto da Codesta Autorità, la medesima - quasi al termine della propria esposizione - segnala che è possibile prevedere l'erogazione di un indennizzo per il concessionario uscente, a carico di quello (qualora differente) che si sia aggiudicato la concessione demaniale posta in procedura selettiva; di simile argomento, peraltro, l'Autorità pare essersi occupata anche nel parere rivolto al Comune di Jesolo, sempre senza uno specifico approfondimento. Tuttavia, ritiene questa Amministrazione che la previsione di un indennizzo non sia debitamente approfondita, specie nella direzione di determinarne oggetto e criterio di calcolo.

**Quesito** - Vista il parere ricevuto da questa P.A. nel quale viene espresso “...che potrebbero, peraltro, prevedere il riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente”, si chiede a Codesta Autorità - nell'esercizio della sua funzione consultiva - di evidenziare quale sia:

- a. l'oggetto di indennizzo (valore immobile, rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali ecc), da prevedere a beneficio del concessionario uscente (qualora, partecipando senza vincere o non partecipando, veda diverso soggetto conquistare l'assegnazione della concessione);
- b. il criterio di calcolo del valore del citato indennizzo;
- c. la procedura da seguire per la determinazione del citato valore di indennizzo (onde prevenire contenziosi in merito, promossi dai concessionari uscenti).

Si resta in attesa dell'evasione dei quesiti, in attesa di assumere ulteriori determinazioni oltre quanto già previsto nella determinazione sopra richiamata “ricognizione delle concessioni da avviare a procedura concorrenziale”, al fine di perseguire la tutela della concorrenza che potrebbe discendere dall'adozione di indirizzi e procedure non conformi a quelle che codesta Autorità tutela ed è qui invocata a esplicitare nelle sue funzioni costituzionali.

Con osservanza.

Il Dirigente Tecnico  
Ordine Architetti PPC P.T.  
Giovanni Mugnani